



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 104 del 10 aprile 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

Modifiche all'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il

proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai*

sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*; e
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;

Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

Vista l’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*;

Visto, in particolare l’intervento identificato nella predetta Ordinanza Speciale all’allegato 1, ID 102, relativo all’*“I.T.C. ‘E.Mattei’ di Amandola - corpo palestra e corpo spogliatoi-deposito”* - CUP C29J21049490001 - Soggetto Attuatore Provincia di Fermo;

Vista la nota acquisita alla Struttura Commissariale con protocollo CGRTS 0011464-A-25/03/2025, con cui la Provincia di Fermo, Settore II - Sostenibilità-Infrastruttura-Innovazione, sulla base di approfondimenti tecnici e conoscitivi dell’edificio oggetto di intervento, ha richiesto la rimodulazione ad isorisorse della tipologia d’intervento da *“demolizione e ricostruzione”* ad *“adeguamento sismico e demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi”*, in ragione degli obiettivi di sicurezza sismica dell’edificio;

Considerata l’opportunità della predetta modifica, come da relazione del Subcommissario Ing. Gianluca Loffredo, allegata sub 1) alla presente Ordinanza;

Ritenuto di disporre per il suddetto intervento la variazione della tipologia di intervento da *“demolizione e ricostruzione”* ad *“adeguamento sismico del corpo palestra e demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi”* mediante modifica dell’allegato 1, ID 102, all’Ordinanza Speciale n. 31/2021;

Visto altresì l’intervento identificato nella medesima Ordinanza Speciale n. 31/2021 all’allegato 1, ID 135, relativo a *“Riparazione danni conseguenti al sisma 2016 con adeguamento sismico dell’edificio principale dell’I.I.S. ‘A. Cecchi’ di Pesaro”* - CUP B71B21003230001 - Soggetto Attuatore Provincia di Pesaro Urbino;

Considerato che l’intervento in oggetto è stimato di importo complessivo pari a euro 6.525.000,00, di cui euro 5.286.250,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31/2021, euro 978.750,00 di

stima presuntiva incentivo al Conto Termico, euro 190.00,00 a valere sul fondo di cui al comma 140 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed euro 70.00,00 a valere su fondi regionali;

Vista la nota acquisita alla Struttura Commissariale con protocollo n. CGRTS 0011452-A-25/02/2025, con cui la Provincia di Pesaro Urbino, Servizio 6 Edilizia Scolastica, ha indicato la specifica imputazione dei finanziamenti ottenuti rispetto a quanto attualmente disposto dall'allegato 1 della Ordinanza Speciale n. 31/2021, al fine di determinare l'effettiva quota associata all'intervento in oggetto;

Considerato che, a seguito della richiamata verifica, il contributo complessivo dell'intervento, pari a 6.525.000,00 euro, trova copertura quanto a euro 5.286.250,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31/2021, euro 978.750,00 di stima presuntiva incentivo al Conto Termico, euro 129.200,00 a valere sul fondo di cui al comma 140 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed euro 70.512,66 a valere sui fondi MIUR per la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento sismico;

Considerato quindi che, a seguito di tale imputazione, risulti necessario incrementare l'importo già stanziato a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31/2021, pari a euro 5.286.250,00, con una ulteriore somma pari a euro 60.287,34, come da relazione del Subcommissario Ing. Gianluca Loffredo, allegata sub 1) alla presente Ordinanza;

Visto l'art. 9, comma 2 dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, ai sensi del quale il finanziamento può essere rimodulato qualora nel corso del procedimento attuativo degli interventi programmati emergano sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo di 5.286.250,00 euro con una somma pari a 60.287,34 euro a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti altresì gli interventi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31/2021 in Comune di Monsampolo del Tronto - Soggetto attuatore Comune di Monsampolo del Tronto, come di seguito elencati:

- "*Scuola in frazione Stella*", identificato all'allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, ID n. 94, importo complessivo stimato di euro 400.000,00, di cui euro 298.400,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31/2021, euro 41.600,00 sui fondi MIMS ed euro 60.000,00 di stima incentivo al Conto Termico;
- "*Scuola media Don Pacifico Mignini*", identificato all'allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, ID n. 95, importo complessivo stimato di euro 150.000,00, di cui euro 105.100,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31/2021, euro 22.400,00 sui fondi MIMS ed euro 22.500,00 di stima incentivo al Conto Termico;
- "*Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo*", identificato all'allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021, ID n. 96, importo complessivo stimato in euro 1.500.000,00, di cui euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 ed euro 450.000,00 di stima incentivo al Conto Termico;

Vista la nota acquisita alla Struttura Commissariale con protocollo n. CGRTS 0012167-A-31/03/2025, con cui il Comune di Monsampolo del Tronto ha formulato richiesta di rimodulazione degli interventi sopra elencati sulla base di approfondimenti tecnici, economici e conoscitivi degli edifici e delle mutate

condizioni programmatiche e sociali del contesto scolastico nel Comune, prevedendo il cambio di tipologia di intervento per la “*Scuola media Don Pacifico Mignini*”, da “*Adeguamento sismico*” a “*Nuova costruzione con delocalizzazione*”, in funzione del rischio esterno indotto dalla presenza del prospiciente Convento di S. Francesco e del relativo campanile, nonché formulando rinuncia ai finanziamenti per gli interventi inerenti la “*Scuola in frazione Stella*” e la “*Scuola dell’infanzia Via Cavour capoluogo*”, con contestuale presa in carico degli oneri già stanziati;

Considerato l’interesse prioritario evidenziato dall’Amministrazione comunale a delocalizzare la scuola media Don Mignini, in virtù del rischio esterno indotto dato dal contesto in cui essa è localizzata e che la richiesta dell’Amministrazione comunale prevede:

- che la delocalizzazione della scuola media Don Mignini avvenga in un’area individuata e in parte già di proprietà del Comune, con impegno a finalizzare l’acquisizione delle residue porzioni con spese a proprio carico;
- i benefici generali di una nuova costruzione, quali minore costo di manutenzione, maggiore efficienza energetica e sicurezza sismica, migliore logistica nei trasporti degli studenti;
- l’impegno all’utilizzo dell’edificio di partenza a beneficio della comunità, prevedendo un cambio di destinazione d’uso;
- per la Scuola Primaria Via Pascoli in frazione Stella, la rinuncia al finanziamento concesso con impegno a provvedere a proprie spese agli interventi per l’adeguamento dell’edificio;
- per la Scuola dell’infanzia Via Cavour capoluogo, vista l’attuale dislocazione dei suoi studenti nella scuola dell’infanzia di via Pascoli ampliata ed adeguata sismicamente, il mantenimento degli studenti nell’attuale configurazione con la rinuncia al finanziamento e l’impegno di provvedere a proprie spese alla demolizione dell’edificio in tempi congrui per consentire il mantenimento dei requisiti di attivazione dell’incentivo al conto termico nell’intervento di realizzazione della nuova costruzione;

Verificato che in base al dimensionamento della nuova costruzione in delocalizzazione, secondo i parametri del D.M. 18.12.1975, il costo di realizzazione è stato stimato in euro 3.740.880,00;

Ritenuto altresì di rideterminare la tipologia d’intervento dell’opera denominata “*Scuola media Don Pacifico Mignini*”, identificata all’allegato 1 della Ordinanza Speciale n. 31/2021, ID n. 95, da “*adeguamento sismico*” a “*nuova costruzione con delocalizzazione*”;

Ritenuto infine di incrementare il finanziamento della “*Scuola media Don Pacifico Mignini*”, per un importo complessivo pari a euro 3.740.880,00, di cui euro 105.100,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31/2021, euro 450.000,00 di stima presuntiva a carico del conto termico, così che si rende necessario un incremento pari a euro 3.185.780,00 a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016;

Ritenuto inoltre di disporre la soppressione degli interventi, e dei relativi finanziamenti programmati, identificati all’allegato 1 della Ordinanza Speciale n. 31/2021, rispettivamente all’ID n. 94 e 96, denominati “*Scuola in frazione Stella*” e “*Scuola dell’infanzia Via Cavour capoluogo*”;

Visto altresì l’intervento di cui all’Ordinanza Speciale n. 31/2021 in Comune di San Severino Marche identificato all’allegato 1, ID 130, “*Asilo nido comunale, scuola materna Virgilio ufficio servizi sociali*”

(*“Scuola Talpa”*), qualificato come *“Demolizione con ricostruzione”* - CUP I56B19000730001 - Soggetto Attuatore Comune di San Severino Marche;

Vista la nota acquisita alla Struttura Commissariale con protocollo CGRTS n. 012392-A-01/04/2025, con cui il Comune di San Severino Marche ha richiesto la riprogrammazione ad isorisorse dell'intervento in oggetto, al fine di destinare l'attuale edificio scolastico a C.O.C., mediante un intervento di adeguamento sismico in classe IV, come da programmazione e identificazione ID n. 721 dell'Ordinanza commissariale n. 109/2020, identificato, con conseguente necessità di delocalizzazione della *“Scuola Talpa”*;

Considerata la proposta che la suddetta delocalizzazione avvenga, ad invarianza finanziaria, con demolizione e ricostruzione nel sito individuato a tale scopo dall'Amministrazione comunale e che, a tale scopo, si renda necessario il cambio di tipologia di intervento indicato nell'Allegato 1, ID 130 da *“Demolizione e ricostruzione”* a *“Demolizione e ricostruzione con contestuale delocalizzazione”*.

Considerata l'opportunità delle predette modifiche, come da relazione del Subcommissario Ing. Gianluca Loffredo, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0013398-A-08/04/2025, allegata sub 1) alla presente Ordinanza;

Ritenuto pertanto di modificare nel senso sopra esposto l'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 è pari a euro 1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.100.312.988,83;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione delle scuole oggetto della presente Ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Modifica dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente all'intervento "I.T.C. 'E.Mattei' di Amandola - corpo palestra e corpo spogliatoi-deposito")

1. L'Allegato 1 all'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *"Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"* è modificato con riguardo all'intervento identificato all'ID 102, relativo all'*"I.T.C. 'E.Mattei' di Amandola - corpo palestra e corpo spogliatoi-deposito"* - CUP C29J21049490001 - Soggetto Attuatore Provincia di Fermo, mediante variazione della tipologia di intervento da *"demolizione e ricostruzione"* ad *"adeguamento sismico del corpo palestra e demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi"*.

Articolo 2

(Modifica e incremento dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente all'intervento di "Riparazione danni conseguenti al sisma 2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale dell'I.I.S. 'A. Cecchi' di Pesaro")

1. L'Allegato 1 all'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *"Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"* è modificato con riguardo all'intervento identificato all'ID 135, relativo a *"Riparazione danni conseguenti al sisma 2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale dell'I.I.S. 'A. Cecchi' di Pesaro"* - CUP B71B21003230001 - Soggetto Attuatore Provincia di Pesaro Urbino, importo stimato pari a euro 5.286.250,00, mediante autorizzazione dell'incremento del contributo pari a euro 1.704.512,15.

2. Il contributo complessivo dell'intervento, pari a euro 6.525.000,00, trova copertura come segue:

- (a) euro 5.286.250,00 a valere sui fondi dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021;
- (b) euro 129.200,00 a valere sul fondo di cui al comma 140 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- (c) euro 70.512,66 a valere sui fondi MIUR;
- (d) euro 978.750,00 a valere presumibilmente sul Conto Termico;
- (e) euro 60.287,34 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Articolo 3

(Modifica e incremento dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente agli interventi "Scuola in frazione Stella", "Scuola media Don Pacifico Mignini", "Scuola dell'infanzia Via Cavour capoluogo", in Comune di Monsampolo del Tronto)

1. L'Allegato 1 all'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *"Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di*

attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” è modificato con riguardo ai seguenti interventi:

(a) *“Scuola in frazione Stella”, ID n. 94, importo complessivo stimato di euro 400.000,00, di cui euro 298.400,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31/2021, euro 41.600,00 sui fondi MIMS ed euro 60.000,00 di stima incentivo al Conto Termico: intervento soppresso per rinuncia del beneficiario;*

(b) *“Scuola media Don Pacifico Mignini”, ID n. 95, importo complessivo stimato di euro 150.000,00, di cui euro 105.100,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31/2021, euro 22.400,00 sui fondi MIMS ed euro 22.500,00 di stima incentivo al Conto Termico: intervento rimodulato da “Adeguamento sismico” a “Nuova costruzione con delocalizzazione”;*

(c) *“Scuola dell’infanzia Via Cavour capoluogo”, ID n. 96, importo complessivo stimato in euro 1.500.000,00, di cui euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 ed euro 450.000,00 di stima incentivo al Conto Termico: intervento soppresso per rinuncia del beneficiario.*

2. Per l’intervento di cui al comma 1, lett. (b) è autorizzato un aumento del contributo pari euro 3.185.780,00.

3. Il contributo complessivo dell’intervento, pari a euro 3.740.880,00, trova copertura come segue:

(a) euro 105.100,00 a valere sui fondi dell’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021;

(b) euro 450.000,00 presumibilmente a valere sul Conto Termico;

(c) euro 3.185.780,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Articolo 4

(Modifica dell’Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 relativamente all’intervento “Asilo nido comunale, scuola materna Virgilio ufficio servizi sociali” in Comune di San Severino Marche)

1. L’Allegato 1 all’Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”* è modificato, ad invarianza di spesa, con riguardo all’intervento in Comune di San Severino Marche, identificato all’allegato 1, ID 130, *“Asilo nido comunale, scuola materna Virgilio ufficio servizi sociali”*, la cui qualificazione *“Demolizione con ricostruzione”* viene sostituita con quella di *“Demolizione e ricostruzione con contestuale delocalizzazione”*.

Articolo 5

(Modifica e incremento dell’articolo 9 dell’Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021)

1. L'articolo 9 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 è modificato come segue “1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 580.607.792,77, di cui euro 507.230.640,34 per i nuovi interventi, euro 70.430.517,43 quale incremento dei finanziamenti già assentiti con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 2.946.635,00 quale incremento su edifici scolastici inseriti in altri programmi ovvero oggetto di donazione. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato nell'OdA tenendo conto dell'obbligo di accesso al Conto Termico e delle percentuali di finanziamento di cui all'articolo 4 e delle prescrizioni in caso di impossibilità di accesso al Conto Termico, e sarà sottoscritto dal singolo soggetto attuatore”.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.897.667,34, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.

Articolo 7

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli